



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Area Risorse*

*Servizio Finanziario ed Economato*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE E PRODOTTI ACCESSORI, AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI QUARRATA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LOTTO UNICO, DURATA TRENTASEI MESI. CIG 9029613060.**

## **PARTE PRIMA**

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la disciplina dell'accordo quadro finalizzato alla fornitura, a consegne periodiche, di prodotti per l'igiene per gli uffici ed i servizi del Comune di Quarrata.
2. Le specifiche tecniche degli articoli sono indicate nella parte seconda del presente capitolato e nell'allegato a) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CSA.
3. L'affidamento della fornitura in oggetto è basato su un "accordo quadro" con unico operatore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. I prodotti forniti durante il periodo contrattuale dovranno essere quelli offerti in sede di gara indicati nell'allegato a).

### **ART. 2 - DURATA**

1. Il contratto ha durata di trentasei mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione degli atti negoziali. In caso di esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel paragrafo successivo, la durata sarà minore.
2. E' prevista la facoltà di rinnovo per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni.
3. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 è prevista la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prorogare la fornitura per ulteriori 3 mesi agli stessi patti e condizioni, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.

### **ART. 3 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Ai sensi dell'art. 35 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, l'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro, non potrà eccedere l'importo complessivo stimato in euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) iva esclusa. Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.
2. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'Accordo Quadro con il quale stipulare i singoli contratti attuativi.
3. Il valore stimato del rinnovo di cui all'art. 2 comma 2, è pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) iva esclusa.
4. L'Amministrazione si riserva di determinare le effettive quantità all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi, con facoltà di escludere completamente una o più categorie di articoli.

5. L'operatore economico aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto dell'appalto.

#### **ART. 4 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO ED INVARIABILITÀ' DEI PREZZI**

1. L'appalto è suddiviso in un unico lotto.

2. I prezzi unitari per articolo, offerti nell'allegato a), costituiscono prezzi unitari di riferimento per i successivi contratti attuativi e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate. **I prezzi resteranno invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro** e sono da considerarsi onnicomprensivi di ogni spesa inerente l'effettuazione delle forniture: costi di imballaggio, facchinaggio, trasporto, spese di sosta, carico, scarico a destinazione, ritiro e consegna al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura.

3. E' esclusa qualsiasi pretesa di maggior prezzo o compenso derivante da eventuale aumento del corrispettivo di manodopera e/o del prezzo dei materiali impiegati nella fornitura a qualsiasi titolo. Non sono inoltre ammessi diritti o pretese di maggiori compensi oltre a quelli derivanti dall'appalto per migliore qualità del materiale utilizzato.

#### **ART. 5 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI**

1. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica nella forma dello scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/16. Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto, compresi gli oneri fiscali, sono a carico dell'appaltatore.

2. Ai sensi dell'art. 32 co. 10 lett b) del D. Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio (stand still).

#### **ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una garanzia definitiva in misura pari al dieci per cento del valore complessivo del lotto (euro 13.500,00). In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali (compreso le penali), il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché quanto ulteriormente previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e cessa di avere effetto solo alla scadenza dell'accordo quadro, previa verifica del regolare svolgimento dei contratti attuativi derivati dall'accordo quadro medesimo.

4. L'importo della garanzia definitiva sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione definitiva.

5. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

6. La garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempimenti dell'aggiudicatario. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103 c. 1 D.Lgs 50/2016ss.mm.ii). La garanzia può essere ridotta ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

7. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato solo alla scadenza dell'accordo quadro.

8. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determinerà la decadenza dell'affidamento.

## **ART. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI ORDINATIVI E TERMINI DELLA CONSEGNA**

1. L'appaltatore si impegna ad eseguire le forniture a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti, o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente accordo quadro, oltreché di quelle contenute nel presente CSA.
2. L'ordine sarà impartito esclusivamente per iscritto, tramite e-mail o PEC. Gli ordinativi la cui quota minima, per ogni sede di consegna, sarà pari a 80,00 euro, iva esclusa, saranno emessi dall'ufficio Economato.
3. La consegna dovrà essere effettuata tassativamente **entro 15 (quindici) giorni lavorativi** successivi a quello di trasmissione dell'ordine.
4. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi. Tuttavia, l'Amministrazione, previa tempestiva domanda del fornitore, può concedere una proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore (es: scioperi, incendi, alluvioni ecc...).
5. Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di provare la forza maggiore dell'evento, l'Amministrazione comunale potrà approvvigionarsi a suo insindacabile giudizio presso altra ditta a totale carico della ditta inadempiente che sarà obbligata a rimborsare, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto.
6. L'Amministrazione procederà altresì all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, salva la facoltà di rivalsa sulla cauzione per eventuali danni subiti.
7. La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce è a carico della ditta aggiudicataria. Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali dell'Amministrazione eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.
8. **La consegna è richiesta al piano**, come di seguito indicato, e dovrà avvenire festivi esclusi, nelle ore utili di lavoro ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (festivi esclusi).

Le sedi di consegna degli uffici comunali sono tutte ubicate nel territorio comunale e sono le seguenti:

- a) Servizio Entrate, Servizi Demografici, Personale, Informatica, Finanziario ed Economato - Piazza della Vittoria, 1 - **piano interrato - senza ascensore**;
- b) Servizio Lavori Pubblici - Servizio Attività Produttive (SUAP) - Edilizia privata ed Urbanistica Piazzetta Emanuela Loi snc, - piano interrato (disponibile rampa accesso);
- c) Polizia Municipale - via Trieste 12 - piano terra;
- d) Biblioteca Comunale/Servizio Cultura - Piazza Agenore Fabbri snc - piano interrato dotato di ascensore;
- e) Servizi Sociali - Piazza Risorgimento 30, piano terra;
- f) Pubblica Istruzione - Via Trieste 3 - piano terra;
- g) Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Piazza Risorgimento, 40 - piano terra;
- h) Affari Generali ed Attività Negoziali (AGAN) - via Vittorio Veneto 2 - piano primo dotato di ascensore;

Eventuali variazioni di sede degli uffici comunali verranno comunicate dall'Ufficio Economato.

9. All'atto di consegna la ditta deve presentare il Documento di Trasporto (DDT) in duplice copia che verrà firmato da chi riceve la fornitura e una copia verrà restituita al fornitore.

## **ART. 8 - VERIFICHE - GESTIONE DELLE DIFFORMITÀ DI QUALITÀ/QUANTITÀ DELLA MERCE CONSEGNATA RISPETTO AGLI ORDINATIVI EFFETTUATI**

1. L'Amministrazione Comunale, potrà accertare la qualità della merce mediante perizie, collaudi, ispezioni, analisi, ecc., al fine di determinare la perfetta corrispondenza delle caratteristiche qualitative dei prodotti a quelle richieste. Il costo sarà a carico dell'aggiudicatario.
2. Se da un esame sommario, da ispezione, da analisi merceologiche o da altri controlli, la merce consegnata fosse riscontrata di qualità inferiore a quella richiesta o non rispondente alle norme vigenti, l'Amministrazione comunale ha il diritto insindacabile, a seconda dei casi, di applicare penalità (art. 11) oppure di risolvere immediatamente e

automaticamente il contratto di fornitura, sempre fatta salva la possibilità di rivalsa sulla cauzione definitiva.

3. Qualora dal controllo della corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, oppure da verifiche successive, si rilevino difformità di quantità oppure difformità di qualità rispetto a quanto richiesto nell'ordinativo, ne verrà data tempestiva comunicazione al fornitore attivando così la pratica di reso.

4. In caso di difformità di qualità, il fornitore si impegna a ritirare senza alcun addebito, entro 5 giorni dall'invio della segnalazione, la merce non conforme, concordando con l'ufficio economato le modalità di ritiro.

5. Entro lo stesso termine, il fornitore dovrà altresì provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella effettivamente ordinata ed essere esente da vizi, e/o priva di difetti-difformità.

6. Trascorsi 5 giorni dall'invio della segnalazione, senza che l'aggiudicatario abbia provveduto a sostituire i prodotti oggetto di contestazione, l'Amministrazione potrà acquistare gli stessi presso terzi fornitori, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo e sarà libera da ogni vincolo di custodia della merce.

7. In caso di difformità di quantità, il fornitore dovrà provvedere a ritirare, entro 5 giorni dall'invio della segnalazione, senza alcun addebito, la merce non ordinata oppure ad integrare la stessa nel caso in cui sia stata consegnata in quantità minore rispetto all'ordinativo.

8. Trascorso il termine di 5 giorni dall'invio della segnalazione, senza che il fornitore abbia provveduto all'integrazione dell'ordinativo, l'Amministrazione potrà acquistare la merce non consegnata presso terzi fornitori, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo.

9. Trascorso il termine di 5 giorni dall'invio della segnalazione, senza che il fornitore abbia provveduto al ritiro della merce non ordinata l'Amministrazione sarà libera da ogni vincolo di custodia della merce medesima.

10. Il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest'ultimo per motivi di difformità di quantità e/o qualità), sia già stata fatturata. La nota di credito dovrà riportare chiara indicazione degli estremi della fattura.

11. In ogni caso trascorsi 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di 15 gg. lavorativi (il ritardo sarà considerato "mancata consegna", ai fini dell'applicazione delle penali - art. 11).

#### **ART. 9 - SOSTITUZIONE DI PRODOTTI**

1. Qualora, durante il periodo contrattuale, sopraggiunga l'indisponibilità definitiva di una o più marche indicate nell'offerta, il fornitore ha la facoltà di chiederne la sostituzione definitiva purché la marca (o le marche) proposta/e in sostituzione, abbia i requisiti minimi previsti dal capitolato e dalla legislazione vigente.

2. Le sostituzioni di cui sopra non daranno in nessun caso diritto al fornitore di pretendere variazioni in aumento del prezzo offerto in sede di gara.

3. Il fornitore dovrà farne richiesta scritta all'Amministrazione comunale indicando le proposte alternative alle marche offerte in gara e allegando la documentazione tecnica richiesta in sede di gara e le schede tecniche dei prodotti. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la richiesta, e comunicherà al fornitore se avrà accettato o meno la sostituzione. La sostituzione è consentita fino ad un massimo di 2 prodotti.

#### **ART. 10 - INTEGRAZIONI A CATALOGO**

1. Questa stazione appaltate, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., potrà chiedere il completamento dell'offerta presentata dall'aggiudicatario, con prodotti che appartengono alla stessa categoria merceologica.

2. Le integrazioni saranno gestite mediate l'attivazione di singoli contratti attuativi.

3. I corrispettivi per le integrazioni a catalogo sono determinati in base a preventivi di spesa, i cui costi dovranno essere compatibili con quelli presenti nel mercato.

4. L'attivazione dell'integrazione del catalogo non risulta in alcun modo vincolante per l'Amministrazione Comunale la quale può anche non dar seguito alla stessa. Nel caso in cui i prezzi non siano ritenuti congrui, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra ditta operante sul mercato.

5. L'integrazione dell'elenco degli articoli di cui all'allegato a) non comporta un aumento dell'importo del valore contrattuale massimo raggiungibile.

#### **ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, saranno contestati al fornitore per iscritto e trasmesse tramite pec.

2. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. L'Amministrazione comunale potrà applicare le penali di seguito indicate:

- a) una quota pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;
- b) dall'11° giorno di ritardo sarà facoltà dell'Amministrazione far eseguire la fornitura non consegnata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno;
- c) nel caso di mancata consegna (art. 7 paragrafo 3) una penale giornaliera pari ad € 20,00 per ogni giorno di ritardo oltre i 15 gg. lavorativi, per i successivi 10 gg.;
- d) in caso di mancato ritiro dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, si applica una penale pari ad euro 15,00 per ogni giorno di ritardo fino al decimo giorno;
- e) se da analisi merceologiche o di laboratorio o da altri controlli (art. 8), il prodotto consegnato fosse riscontrato di qualità inferiore o non rispondente alle norme vigenti, l'Amministrazione potrà applicare penali (da euro 100,00 ad euro 400,00).

5. Ai fini dell'applicazione delle penali dei punti di cui sopra, in ogni caso, trascorsi 10 giorni solari dalla scadenza del termine di 15 gg. lavorativi, il ritardo sarà considerato "mancata consegna".

6. L'applicazione della penale non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione della fornitura e comunque il risarcimento per il maggior danno e salvo il diritto alla risoluzione del contratto, in relazione alla gravità ravvisata in tali inadempimenti.

7. L'Amministrazione comunicherà le penalità applicate all'operatore economico, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata).

8. L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare, entro un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie/deduzioni in materia che verranno valutate dall'Amministrazione Comunale. Trascorso il termine predetto, o nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate.

9. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

#### **ART. 12 – OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, ivi compresi quelli relativi a spese di imballaggio, di trasporto e consegna.

2. La ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

3. In ogni caso la ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della presentazione dell'offerta nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione comunale.

5. La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

### **ART. 13 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

1. Appalto escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture del 05/03/2008 n. 3).

### **ART. 14 - SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

### **ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, pena la nullità del contratto stesso, nonché il risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione Comunale, mediante l'incameramento della cauzione definitiva.

### **ART. 16 INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 c. 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. In ogni caso l' Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito morale richiesto dall' art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'Amministrazione dovrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

3. Nel caso di ritardata consegna e/o consegna incompleta/errata (art.8), per oltre 3 volte anche non consecutive questa Amministrazione potrà procedere ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.Lgs. 50/2016.

4. Nel caso di mancata consegna dei prodotti, per oltre 2 volte, anche non consecutive, questa Amministrazione potrà procedere ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.Lgs. 50/2016.

5. Nel caso di analisi dei prodotti risultate non conformi alla normativa di legge questa Amministrazione potrà procedere ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.Lgs. 50/2016.

6. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario con la stipula del contratto relativo alla presente gara.

7. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

a) Nei casi di cui agli articoli: 11 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali), 14 (Subappalto), 15 (Cessione del contratto), art. 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

b) vi sia violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

c) in caso di sospensione della fornitura;

d) ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato.

8. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata, restando fermo il diritto della medesima al risarcimento dell'ulteriore danno, ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà al fornitore inadempiente; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

9. La risoluzione del contratto legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'appalto. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura residua in favore dell'Amministrazione.

10. Resta fermo il diritto per l'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

11. Al Fornitore inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto compreso il costo delle forniture reperite presso altri fornitori, prelevando le stesse dalla garanzia definitiva e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore inadempiente.

12. Nei casi di risoluzione previsti dal punto a) a d), la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al fornitore che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, l'Amministrazione darà comunque un mese di preavviso.

13. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

14. Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiamo portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.).

#### **ART. 17 - RECESSO**

1. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni.

2. In tal caso il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria il pagamento delle prestazioni relative alla fornitura eseguita, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

#### **ART. 18 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO**

1. Il personale utilizzato dalla ditta aggiudicataria per l'esecuzione della fornitura dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.

2. La ditta aggiudicataria anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica sindacale.

La ditta si impegna inoltre a presentare su richiesta dell'amministrazione copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettore del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all'ispettore suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

6. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.

7. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l'immediata risoluzione del contratto.

#### **ART. 19 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

2. La ditta aggiudicataria, inoltre, è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

3. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente della ditta aggiudicataria per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.

#### **ART. 20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. La ditta affidataria si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

#### **ART. 21 - FINANZIAMENTO**

1. La fornitura sarà finanziata con i fondi ordinari di bilancio.

#### **ART. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. I corrispettivi, indicati nell'offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.

3. Le fatture relative ai singoli ordini dovranno pervenire in formato elettronico entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di competenza. Secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'art. 1 c. 629 lett. b) della legge 23 dicembre n. 190, la fattura elettronica dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti".

4. Il Codice Univoco Ufficio di questa P. A. è: UFNA32.

#### **ART. 23 - CLAUSOLE PARTICOLARI**

1. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 24 della legge R.T. n. 38/2007, ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

#### **ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

1. L'Affidatario dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

2. L'Affidatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR (Regolamento UE 679/2016, recepito con Decreto Legislativo 101/2018) attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali, le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l'espletamento del contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.

4. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Quarrata.

#### **ART. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

1. La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di forniture di beni e servizi, dalle norme contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché dal Codice Civile.

2. La partecipazione all'appalto de quo, oggetto del presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

#### **ART. 26 - NORME FINALI**

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, scioglimento del contratto con l'originario appaltatore.

#### **ART. 27 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

1. Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in esecuzione del rapporto contrattuale oggetto del presente capitolato sarà esclusivamente quello di Pistoia.

#### **ART. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile del procedimento è la dottoressa Michela Palmili, tel 0573.771279.

## **PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE TECNICHE E CRITERI AMBIENTALI**

### **A) CARATTERISTICHE QUALITATIVE MINIME RICHIESTE, PENA L'ESCLUSIONE: PRODOTTI CARTARI**

(Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2021 pubblicato in G.U.R.I. Serie generale n. 42 del 19-02-2021)

I prodotti cartari offerti, per le tipologie di articoli sotto elencati, dovranno essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes ( PEFC Recycled, Riciclato PEFC, certificato PEFC) o etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attestino che il prodotto sia in classe A o A+.

#### **Carta igienica in rotoli – non colorata**

2 veli, strappi minimi 190 massimi 500. Strappo cm 9/12 x 11/13 cm circa.

Dermatologicamente testata.

Confezionamento da min 4 rotoli a massimo 12 rotoli.

#### **Asciugamano monouso in carta piegato a "Z" interfogliato**

2 veli - formato asciugamano aperto larghezza 20,5/23,5 cm - altezza 23/26 cm - confezionato in fascette da 200/300 pezzi asciugamani. Dermatologicamente testato

#### **Asciugamani a rotolo a strappo in bobina**

Bobina da 150/250 metri, doppio velo, finitura gofrata – dimensione strappo cm 20/25x20/26 circa. Dermatologicamente testato. Confezione fino ad un massimo di 6 pezzi

### **B) CARATTERISTICHE QUALITATIVE MINIME RICHIESTE, PENA L'ESCLUSIONE: DETERGENTE MANI**

(Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2021 pubblicato in G.U.R.I. Serie generale n. 42 del 19-02-2021)

Il prodotto offerto deve essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024

#### **Sapone liquido uso mani**

Dermatologicamente testato a ph neutro in taniche da min. 5 a max 6 Kg. Profumazione lieve o assente. Pronto all'uso. Confezione massimo 6 pezzi.